

Emanato con D.R. n. 3507 del 21.07.2023

Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 24.07.2023 – in vigore dal 07.08.2023

A cura dell'Area legale e generale – Settore ufficio legale dell'Ateneo



**Università  
di Genova**

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TRANSITORIE  
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE  
DI CUI ALL'ART. 93, COMMA 7-BIS DEL D. LGS. N. 163/2006,  
COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 114/2014**

**Indice**

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizione delle prestazioni

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

Art. 4 - Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari del compenso incentivante

Art. 5 - Modalità di ripartizione del compenso incentivante

Art. 6 - Corresponsione dell'incentivo

Art. 7 - Condizioni e termini di pagamento del compenso incentivante

Art. 8 - Rapporti con il personale cessato dal servizio

Art. 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Emanato con D.R. n. 3507 del 21.07.2023

Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 24.07.2023 – in vigore dal 07.08.2023

A cura dell'Area legale e generale – Settore ufficio legale dell'Ateneo

### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Le presenti disposizioni regolamentari fissano le modalità e i criteri di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione (di seguito denominato "fondo incentivante") di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del D.lgs. n. 163/2006, come modificato dalla Legge n. 114/2014 (di seguito denominato Codice, vigente dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016), secondo quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa per la ripartizione della quota di incentivi di cui al comma 7-ter del medesimo articolo.

2. I compensi derivanti dalla ripartizione del fondo incentivante, finalizzati alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività, sono riconosciuti al personale tecnico amministrativo dipendente dell'Università di Genova che abbia svolto le attività tecniche e le correlate attività amministrative, connesse alla realizzazione di lavori pubblici nel periodo di vigenza del Codice indicato al comma 1.

### **Art. 2 - Definizione delle prestazioni**

1. Per progetto di lavoro pubblico s'intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo d'applicazione del Codice; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo s'intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93, del Codice, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93.

2. Per i lavori, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del Codice, ai lavori di importo stimato non superiore a 100.000 Euro e che, nel frattempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'Ente e non siano destinati all'acquisizione di pareri all'interno di una conferenza di servizi.

3. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dalle disposizioni regolamentari le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

### **Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante**

1. Il fondo incentivante, di cui alle presenti disposizioni regolamentari, è calcolato nel limite massimo pari al 2% sull'importo posto a base di gara dei singoli lavori, in ogni caso al netto degli oneri fiscali e degli imprevisti, per i quali siano state eseguite le prestazioni professionali dai soggetti individuati all'articolo 4.

2. Le risorse destinate al fondo incentivante fanno capo agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e devono quindi essere state stanziare a bilancio contestualmente alla copertura dei lavori.

Emanato con D.R. n. 3507 del 21.07.2023

Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 24.07.2023 – in vigore dal 07.08.2023

A cura dell'Area legale e generale – Settore ufficio legale dell'Ateneo

3. L'importo dell'incentivo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.

4. L'importo dell'incentivo, così come calcolato e individuato al comma 1, destinato ad un "fondo per la progettazione e l'innovazione", deve essere stato accantonato con un apposito progetto nel programma di contabilità per ogni anno di riferimento.

5. L'80% delle risorse accantonate nel fondo incentivante è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri riportati nell'Allegato A alle presenti disposizioni. L'importo dell'incentivo è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro.

6. Il restante 20% delle risorse accantonate nel fondo incentivante è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.

#### **Art. 4 - Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari del compenso incentivante**

1. Gli incarichi per lo svolgimento delle attività che possono dar titolo alla corresponsione dell'incentivo devono essere stati attribuiti dal dirigente competente con proprio atto ai soggetti interessati.

2. La quota dell'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione, di cui all'articolo 93, comma 7-*bis* del D. Lgs. n. 163/2006, è ripartita tra i seguenti soggetti, con particolare riferimento alle responsabilità effettivamente assunte in relazione alle specifiche prestazioni svolte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta:

- a. il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 10 del Codice;
- b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice hanno assunto ed effettivamente sostenuto la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c. il Responsabile dei Lavori ed i Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;
- d. il Direttore dei Lavori di cui agli articoli 119 e 130 del Codice, gli assistenti e gli eventuali direttori operativi;
- e. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi degli articoli 120 e 141 del Codice;
- f. i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, hanno redatto su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che hanno assunto la responsabilità dell'esattezza di rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici;
- g. il personale amministrativo che ha supportato l'attività del responsabile del procedimento.

3. Il personale con qualifica dirigenziale non partecipa alla ripartizione della quota incentivante.

#### **Art. 5 - Modalità di ripartizione del compenso incentivante**

1. La quota di fondo di cui all'articolo 4, comma 2, è ripartita sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa e riportati nell'Allegato A alle presenti disposizioni.

Emanato con D.R. n. 3507 del 21.07.2023

Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 24.07.2023 – in vigore dal 07.08.2023

A cura dell'Area legale e generale – Settore ufficio legale dell'Ateneo

2. Le percentuali secondo cui ripartire la quota del fondo incentivante di cui all'articolo 4, comma 2 tra i soggetti individuati con atto dirigenziale, sono indicate in apposita tabella inserita nell'allegato A, anch'essa definita in sede di contrattazione integrativa. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

#### **Art. 6 - Corresponsione dell'incentivo**

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7-ter del Codice, la corresponsione della quota di incentivo è disposta dal dirigente competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

2. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare il 50 % del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. Qualora agli uffici tecnici dell'Università sia stato affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero nel caso in cui il responsabile del procedimento abbia ritenuto alcune prestazioni non necessarie o le medesime siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro, le quote di incentivo relative a prestazioni non effettuate dai dipendenti e quelle per le quali l'accertamento di cui al comma 1 non si è concluso con esito positivo, costituiscono economie a favore dell'ente.

#### **Art. 7 - Condizioni e termini di pagamento del compenso incentivante**

1. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni regolamentari, il pagamento dell'incentivo è disposto in un'unica soluzione, previa verifica dell'avvenuto collaudo o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, oltre all'accertamento di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Nel caso in cui il lavoro non sia stato svolto, viene effettuato esclusivamente il pagamento delle somme relative alle fasi realmente portate a termine, e ciò solamente nel caso in cui l'iter procedimentale sia giunto almeno alla predisposizione degli atti di gara.

#### **Art. 8 - Rapporti con il personale cessato dal servizio**

1. L'incentivo è ripartito, per le quote di rispettiva competenza, con le medesime modalità e alle stesse condizioni di cui all'articolo 7, tenuto conto anche del personale che al momento della corresponsione risulti cessato dal servizio.

#### **Art. 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni regolamentari si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006, come modificato dalla Legge n. 114/2014, vigenti dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016.

Emanato con D.R. n. 3507 del 21.07.2023

Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 24.07.2023 – in vigore dal 07.08.2023

A cura dell'Area legale e generale – Settore ufficio legale dell'Ateneo

2. Le presenti disposizioni regolamentari sono emanate con decreto rettorale ed entrano in vigore secondo la decorrenza ivi prevista. Esse sono pubblicate nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale.

3. L'allegato A è emanato con decreto del direttore generale ed entra in vigore secondo la decorrenza ivi prevista. Esso è soggetto alle medesime forme di pubblicità previste per le presenti disposizioni regolamentari al comma 2.